Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 febbraio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1580**.

Inclusione del comune di Polinago (Modena) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2137, emesso nell'adunanza del 14 novembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa *(consolidamento di frane minaccianti abitati)* quello di Polinago, in provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1581.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Campanini », con sede in Pieve di Cento (Bologna).

N. 1581. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Campanini », con sede in Pieve di Cento (Bologna), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1582.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare tre immobili.

N. 1582. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare tre immobili da destinare a sedi dei dipendenti Gruppi provinciali di Trento, Alessandria e Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1583.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire, in località Santa Margherita del comune di Pula (Cagliari).

N. 1583. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° luglio 1959, integrato con dichiarazione del 30 agosto 1961, e con prospetto senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire, in località Santa Margherita del comune di Pula (Cagliari)

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1584.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 1584. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, viene autorizzato ad acquistare dal signor Guido Cardini per il prezzo di L. 12.000.000 (dodicimilioni), a rogito notaio avv. Andrea Nizzi Nuti di Firenze del 26 maggio 1955, repertorio n. 2563, fascicolo n. 838, un immobile, costituito da un podere con casa colonica, denominato « Il Pino », sito nel comune di Scandicci (Firenze), di ettari 6.53.50, ritenuto necessario al Centro di studio per il miglioramento delle piante da frutto e da orto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Determinazione dei limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1961, n. 635, riguardante le disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Decreta:

I limiti minimi e massimi, in ragion d'anno, dei premi di assicurazione e riassicurazione, di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, sono fissati nella misura rispettivamente dello 0,20 % e del 2,50 %.

Nei casi eccezionali previsti dalla predetta legge ai premi stabiliti può essere applicata una maggiorazione fino allo 0,50 %, per ogni anno di maggiore dilazione rispetto a quella prevista come normale dalla stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 178

(1237)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1961.

Destinazione ad altro uso del piano banchina del capannone « Merci varie » del Magazzino generale gestito in Brescia dalla S. p. A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, con i quali la Società anonima Borghetto, ora S.p.A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza con la quale la predetta S.p.A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi chiede che il piano banchina del capannone « Merci varie » del Magazzino generale cessi di far parte di questo per essere destinato ad altro uso;

Vista la deliberazione n. 201 del 5 luglio 1961, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Articolo unico.

Il piano banchina del capannone « Merci varie » del Magazzino generale gestito in Brescia, via San Giovanni Bosco n. 17, dalla S.p.A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi, cessa di far parte del Magazzino generale stesso, per essere destinato ad altro uso.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
BIAGGI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1962.
Istituzione di nuovi foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336, contenente modificazioni alla raffigurazione ufficiale dell'Italia nei punzoni e nei foglietti bollati per cambiali;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1958, concernente la determinazione delle caratteristiche dei foglietti bollati per cambiali;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile 1959, concernente la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 3 agosto 1961, n. 851, si ravvisa la necessità di istituire nuovi valori di foglietti bollati per cambiali e di determinarne la forma e le altre caratteristiche tecniche;

Decreta:

Articolo unico

Sono istituiti i seguenti foglietti bollati per cambiali nei valori da L. 14, 16, 28, 32, 80, 100, 800, 2.000, 4.000, 8.000.

I foglietti sono stampati in tipo-litografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro e scuro nel formato carta di mm. 105 x 250 e nel formato stampa di mm. 85 x 236,5.

La filigrana è costituita da una cornice filiforme, in chiaro, che s'intreccia ai quattro angoli creando un motivo ornamentale che racchiude in alto la leggenda, disposta a semicerchio, « REPUBBLICA ITALIANA » in chiaro scuro; nel mezzo del foglietto campeggia lo stemma della Repubblica in filigrana scura con la stella al centro in chiaro. A sinistra e a destra dello stemma, verso il basso, vi sono, rispettivamente, in filigrana chiara, l'annualità della fabbricazione della carta e la sigla « IPS ».

Nel prospetto del foglio, a sinistra, nella parte alta, vi è una composizione architettonica ornamentale sorretta da due colonnine nella quale è inserita una cornice circolare formata da motivi a greca che racchiude l'effige dell'Italia in piedi che impugna nella mano destra una lunga asta e con la sinistra tiene appoggiato a terra uno scudo.

In basso, accovacciato dietro l'effige dell'Italia vi è la figura di un leone; a sinistra dell'effige vi è il valore della cambiale in cifre. Sottoposte alla vignetta descritta vi sono due basamenti sovrapposti destinati, il primo, a contenere il valore della cambiale in lettere, il secondo a sostenere decorativamente il motivo ornamentale.

Dall'alto in basso del foglio cambiali, vi sono le seguenti leggende: linea punteggiata « IL » linea punteggiata « 19 » linea punteggiata « B.P.L. » e spazio rettangolare tinteggiato con linee sottilissime orizzontali « A » linea punteggiata « PAG » linea punteggiata « PER QUEST » linea punteggiata « AL » linea punteggiata « LA SOMMA DI LIRE IT » lungo spazio rettangolare tinteggiato con linee sottilissime orizzontali. In basso a sinistra vi sono inoltre tre linee punteggiate disposte orizzontalmente.

Nel rovescio del foglio cambiali vi è a destra una tabellina con la dimostrazione delle scadenze delle cambiali in rapporto all'importo delle stesse.

Tutte le cambiali sono stampate nel recto e nel rovescio in colore nero.

I valori da L. 4.000 e 8.000 hanno il motivo ornamentale posto a sinistra della cambiale stampato nei seguenti colori:

L. 4.000: bruno rosso;
L. 8.000: giallo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1962
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 154. — BENNATI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la lettera 9 novembre 1961, n. 7687, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Genova ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il comm. dott. Andrea Giuseppe Croce in sostituzione del dott. Natale Galeppini, deceduto;

Decreta:

Il comm. dott. Andrea Giuseppe Croce è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Genova, in sostituzione del dott. Natale Galeppini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico. approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1960, che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1961, n. 919, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso la Cassa di risparmio di Roma a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo d'interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato della commissione fino all'1 % del capitale mutuato, nonchè dei diritti erariali ed altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera 12 dicembre 1961, con la quale la Banca mutua popolare di Verona ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il cavaliere del lav. ing. Franco Poggi, in sostituzione del cav. Carlo Alberto Pasti, deceduto;

Decreta:

Il cav. del lav. ing. Franco Poggi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona, in sostituzione del cav. Carlo Alberto Pasti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1962.

Autorizzazione al Monte di Bologna ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1948, 23 agosto 1952, 8 settembre 1953, 23 novembre 1959 e 13 ottobre 1960, che autorizzano il Monte di Bologna - Istituto di credito su pegno di 1ª categoria, ad istituire ed esercitare in Bologna, via Guelfa n. 1, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze con le quali il suddetto Istituto chiede di essere autorizzato ad ampliare il Magazzino generale con una superficie scoperta di circa mq. 12.000 appositamente recintata e collegata all'attuale complesso degli impianti con un passaggio sotto la via Sant'Antonino e di utilizzare detta area per il deposito di autoveicoli, trattori e macchine agricole, di provenienza estera, escluse le loro parti di ricambio;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 128, del 17 aprile 1961;

Viste la planimetria e la relazione tecnica concernenti la predetta superficie scoperta;

Viste le attestazioni dell'ufficio del Genio civile di Bologna sulla regolare esecuzione delle opere di recinzione della superficie e di collegamento con l'attuale complesso degli impianti del Magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

Il Monte di Bologna - Istituto di credito su pegno di 1ª categoria, è autorizzato ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Bologna, via Guelfa n. 1, con

la superficie scoperta di mq. 12.000 circa di cui alle premesse del presente decreto.

Detta superficie potrà essere utilizzata solo per il deposito di autoveicoli, trattori e macchine agricole di provenienza estera, escluse le loro parti di ricambio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati ai sensi del disposto del precedente articolo saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1962

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
BIAGGI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1959, con il quale è stata stabilita la composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio fino al 31 dicembre 1961;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del Consorzio stesso;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli Enti consorziati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1964, è composto come segue:

De Novellis rag. Oscar, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Faridone rag. Carlo, membro effettivo, in rappresentanza degli Enti consorziati;

Conti rag. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pincione dott. Vito, membro supplente, in rappresentanza degli Enti consorziati.

Roma, addì 14 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Roma per l'anno 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Roma;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Roma per il 1962, è così composta:

Membri effettivi:

Attili dott. Leonida, Cossio dott. Amedeo, D'Ambrosio rag. Raffaele, Diotallevi dott. Ezio, Pontecorboli Enrico, Supino Leo e Serafini Giovanni.

Membri supplenti:

Bondì dott. Maurizio, Vannini rag. Antonio e Vento Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1260)

DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1962.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli Enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Matera, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il presidente del tribunale di Matera;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Matera;

Pellegrino dott. Pierangelo, medico condotto di Matera;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Laureano avv. Giovanni, presidente dell'« Ospedale Civile » di Matera;

Guerricchio prof. dott. Antonio, primario medico e ff. direttore sanitario dell'« Ospedale Civile » di Matera;

Guazzieri prof. dott. Antonio, primario chirurgo dell'« Ospedale Civile » di Matera;

Centonze dott. Agostino, medico chirurgo;

Viggiani dott. Salvatore, medico chirurgo;

Padula dott. Mauro, medico esperto in pediatria;

Quaranta avv. Mario, esperto in materie amministrative;

Ambruso ing. Giovanni, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Bolettieri ing. Giovanni, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Padula dott. Francesco Paolo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;

Petrillo dott. Battista, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Passarelli dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

Lapenna Carmela, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

Clemente dott. Nicola, rappresentante dell'I.N.P.S.

La Civita Enrico, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Calculli dott. Biagio, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Raffaele De Carlo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Matera, addì 8 febbraio 1962

Il prefetto: TURCO

(1313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro alle sottoindicate persone:

Bontadini dott. Virginio, presidente dell'Associazione Nazionale « Cesare Beccaria » di Milano;

Cipolla sac. Ruggero Mario, cappellano delle Carceri giudiziarie di Torino;

Cinquina Michelina, componente del Consiglio di patronato di Vasto;

Giancaspro dott. Carlo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, presidente del Consiglio di patronato;

Lanzara dott. Arrigo, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;

Mondio dott. Umberto, prefetto di Salerno;

Oggioni dott. Luigi, primo presidente della Suprema Corte di cassazione;

Paolorosso dott. Antonio, ispettore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo, Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

Rabini dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, presidente del Consiglio di patronato;

Spanò dott. Umberto, ispettore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo, Messina.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che l'Ente e le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, all'Ente e alle persone sottoindicate:

Istituto « Don Nicola Mazza » - Verona, ente morale fondato nel 1828;

Comucci dott. Mario, procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione;

Cauria mons. Ottavio, rettore del Seminario vescovile di Verona;

Caso dott. Giuseppe, prefetto di Verona;

Gozzi on. avv. Renato, presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoindicate persone:

Zanotto prof. Giorgio, sindaco della città di Verona;

Marani gr. uff. Giorgio, direttore generale della Banca mutua popolare di Verona;

Albertacci avv. Alberto, presidente del Patronato minorenni corrigendi « C. Lombroso » di Verona;

Pietrarota dott. Domenico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;

Colabucci dott. Giuseppe, presidente del Tribunale di Verona;

Bovo comm. Giuseppe, presidente della Cassa di risparmio di Verona;

Nicoletti comm. Antonio, presidente della Giunta diocesana A.C.I. di Verona;

Cavalla avv. Gregorio Luigi, professionista del Foro di Verona.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro all'avv. Pietro Fredas, residente in Milano.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di argento. alle sottoindicate persone:

Albanese dott. Angiolino, direttore generale per i danni di guerra - Ministero del tesoro - Roma;
Alberio sac. can. Enrico, cappellano delle Carceri giudiziarie di Varese;
Alesci dott. Domenico, direttore superiore delle Carceri giudiziarie di Verona;
Arienzo Anna in Novelli, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Bariosco Remo, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Vercelli, addetto al Consiglio di patronato;
Bertino dott. Santi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, presidente del Consiglio di patronato;
Boggiano-Pico Vittoria in D'Ajala Valva, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Bolchi ing. Renzo Mario, industriale, benemerito dell'assistenza ai detenuti di Milano;
Botta dott. Mario, membro del Consiglio di patronato di L'Aquila;
Caldora dott. Gaetano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, collaboratore del Consiglio di patronato;
Callissano Maria, componente del Consiglio di patronato di Vercelli;
Capellupo can. don Giovanni, cappellano delle Carceri giudiziarie di Catanzaro;
Capasso dott. Mario, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, presidente del Consiglio di patronato;
Caramellino Maria ved. Castellano, benemerita dell'assistenza carceraria e post carceraria;
Cassone Bice in Di Maria, componente del Consiglio di patronato di Siracusa;
Castellano Giuseppina ved. Isalberti, componente del Consiglio di patronato di Varese;
Civera dott. Ignazio, benemerito dell'assistenza in favore dei minori ricoverati nella Casa di rieducazione di Catanzaro;
Colacci dott. Marino Aldo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, collaboratore del Consiglio di patronato;
Conti ins. Angelo, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Agrigento;
Cucchieri dott. Valter, componente del Consiglio di patronato di Ancona;
Curioni sac. don Cesare, cappellano delle Carceri giudiziarie di Milano;
Dall'Ara dott. Antonio, segretario generale incaricato dell'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano;
D'Anca Carlo, ragioniere capo presso gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Dattilo dott. Bruno, giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Roma;
De Bernardinis Maria in Festa, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Del Grosso dott. rag. Angelo, presidente del Patronato per l'assistenza carceraria di Milano;
Dell'Oro Giuseppe, direttore dell'Istituto veneto per il lavoro, collaboratore del Consiglio di patronato di Venezia;
De Marco dott. Raffaele, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Denti Alessandra ved. Fumagalli, collaboratrice del Consiglio di patronato di Milano;
Fano ing. Luigi, ingegnere di sezione presso il Genio civile di Caserta;
Finocchi dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari;
Fumagalli Leonardo, presidente del Patronato per i liberati dal carcere presso il comune di Lodi;
Fumai ing. Antonio, ingegnere capo presso il Genio civile di Nuoro;
Fumaroli Clementina in De Pietro, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Furci Angela Maria in Giannattasio, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Gemelli ins. Marcella in Ponti, collaboratrice del Consiglio di patronato di Agrigento;
Giacomelli dott. Alberto, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, addetto al Consiglio di patronato;
Giordano dott. Nicola, direttore superiore per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo, Roma;
Gravagnuolo dott. Eugenio, ufficiale sanitario del comune di Salerno;
Jamalio Carmen ved. Stellingweff, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Ingrao Anna in Boccia, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Legnani Umberto, industriale, benemerito dell'assistenza ai detenuti di Milano;
Maglione ins. Rosario, censore presso le Case di rieducazione per minorenni a riposo, Savona;
Massacci dott. Alessandro, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Minghetti can. don Gino, cappellano delle Carceri giudiziarie di Ravenna;
Nervi Caterina ved. Tognetti, componente del Consiglio di patronato di Savona;
Norlenghi rag. Giuseppe, componente del Consiglio di patronato di Mantova;
Odello suor Vincenza, benemerita dell'assistenza carceraria e post carceraria di Verona;
Perfetto rag. Antonio, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Napoli, addetto al Consiglio di patronato;
Perri dott. Pierluigi, componente del Consiglio di patronato di Macerata;
Peterson Matilde, assistente sociale presso il Consiglio di patronato di Roma;
Pinalli Alberto, presidente della Società per l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie di Rovereto;
Porta prof. Antonio, collaboratore del Consiglio di patronato di Milano per l'assistenza ai carcerati;
Rigido can. don Gaetano (*alla memoria*), già cappellano delle Carceri giudiziarie di Enna;
Rispo ing. Mario, ingegnere capo presso il Genio civile di Caserta;
Russo mons. Vincenzo, cappellano delle Carceri giudiziarie di Vasto;
Saba ing. Antonio, ingegnere principale presso il Genio civile di Nuoro;
Sansoni dott. Italo, funzionario dell'Ufficio cerimoniale del comune di Roma, collaboratore del Consiglio di patronato;
Santucci avv. Girolamo, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Serravalle Anna Maria ved. Bellinzona, benemerita della assistenza carceraria e post carceraria di Piacenza;
Simonetti mons. can. Ferdinando, direttore dell'Istituto artigianelli « G. Volpi » di Lucca;
Vigliotti Manfredi, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Isernia, addetto al Consiglio di patronato;
Viola Alberto, benemerito dell'assistenza carceraria e post carceraria di Roma;

Vistalli Maria Giovanna, componente del Consiglio di patronato di Bergamo;

Zallone avv. Alfredo, collaboratore del Consiglio di patronato di Bari;

Zappulli Adele in Brunelli, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alle sottoindicate persone:

Dal Gallo mons. Dario, presidente della Pontificia opera di assistenza di Verona;

Gobbi mons. Aldo, direttore del giornale «Verona Fedele» di Verona;

Giuzzi don Giustiniano, arciprete della Chiesa di San Fermo di Verona;

Castagna mons. Luigi, arciprete di Pescantina (Verona);

Turrini mons. Giuseppe, direttore della Biblioteca capitolare di Verona;

Turco don Tullio, arciprete di Legnago (Verona);

Zancanella mons. Amedeo, vicario generale della Diocesi di Verona;

Sartor don Tullio, direttore dell'Istituto «Don Bosco» di Verona;

Salvetti mons. Ilario, delegato vescovile per l'A.C.I. di Verona;

Ciscato suor Ester, superiora dell'Istituto Canossiano «Sacro Cuore» di Legnago (Verona);

Dattilo dott. Gustavo, questore di Verona;

Pierri prof. Ignazio, provveditore agli studi di Verona;

Pontalti Maria, presidente del C.I.D.D. (Comitato Italiano Difesa della Donna) di Verona;

Puccetti prof. Angelo Felice, preside dell'Istituto tecnico industriale «Galileo Ferraris» di Verona;

Baschirotto prof. Gilio, Verona.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famigli dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di argento, al rev. don Gioacchino Scatin, cappellano delle Carceri giudiziarie di Verona.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei giovani disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di argento, al dott. Alberto Capobianco, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Bari.

Romà, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Ambroggio ins. Beniamino, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Arrigucci rag. Francesco, componente del Consiglio di patronato di Arezzo;

Bucchioni Elio, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Vercelli, addetto al Consiglio di patronato;

Capocasale sac. Francesco, cappellano delle Carceri giudiziarie di Cosenza;

Cianciolo ins. Teresa, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Cito dott. Giacinto, vice direttore degli Istituti di prevenzione e di pena di Lecce;

Creazzo ins. Domenico, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Cristillo rag. Nicola, primo ragioniere presso le Carceri giudiziarie di Salerno;

Cutellè ins. Francesco, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Dioli ins. Arrigo, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Ferrara;

Galleani gen. Antonio, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Vercelli;

Gargano Rocco, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi, addetto al Consiglio di patronato;

Luvarà ins. Vincenzo, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Muià ins. Carmelo Vittorio, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Nucera ins. Giovanna, insegnante presso le Carceri giudiziarie di Reggio Calabria;

Onnis Fanny, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Livorno;

Previtali Pierferdinando, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Bergamo, addetto al Consiglio di patronato;

Recchia Vittoria, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Verona;

Sancassani Amelia, commissaria provinciale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo di Verona;

Scollica Gino, direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Aosta;

Spinelli dott. Silvio, presidente dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Fidenza;

Tranchini Mario, componente del Consiglio di patronato di Livorno.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

(1138)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1580.**

Inclusione del comune di Polinago (Modena) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2137, emesso nell'adunanza del 14 novembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa *(consolidamento di frane minaccianti abitati)* quello di Polinago, in provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1581.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Campanini », con sede in Pieve di Cento (Bologna).

N. 1581. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Campanini », con sede in Pieve di Cento (Bologna), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. **1582.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare tre immobili.

N. 1582. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare tre immobili da destinare a sedi dei dipendenti Gruppi provinciali di Trento, Alessandria e Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 118. — VILLA

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione provinciale di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 103.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione provinciale di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione provinciale di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

Avviso di rettifica

La data del 30 novembre 1961 del decreto del Presidente della Repubblica concernente la «Nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962, deve intendersi rettificata in quella esatta del 30 dicembre 1961.

(1369)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo dei lavoratori di Riolo, frazione di Lodi (Milano)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1962, la Società cooperativa di consumo dei lavoratori di Riolo, frazione di Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 29 maggio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dottor Giovanni Battista Amatetti.

(1139)

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Società cooperativa «Consorzio stabiese produttori latte», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1962, sono stati conferiti all'avv. Giovanni Castagnetti, commissario governativo della Società cooperativa «Consorzio stabiese produttori latte», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

(1140)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi sono vacanti ventidue posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) La laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

1) il limite massimo di 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati ed invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od istituto d'istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei Vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) Aver assolto gli obblighi di leva;

4) La statura non inferiore a m. 1,65;

5) La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) Avere il godimento dei diritti politici;

8) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate e dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincenti, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione e, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale delll'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 — mod. 69-*ter* — rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nello atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra: gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo — mod. 69 — rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dchiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulta che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti ad altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o verranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte e grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato I.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto di impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di I classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di I classe o di II classe eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° genaio 1962

p. Il Ministro: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1962
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 86

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.
2. Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.
4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.
5. Idraulica: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).
6. Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili. Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
7. Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte e grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(1282)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento apporvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nello albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 e del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dello udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in linqua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato con lo stipendio annuo lordo di L. 1.440.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 13 gennaio 1962

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1962
Registro n. 2, foglio n. 15

(1365)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e grafica del concorso a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a dodici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 in data 31 ottobre 1961, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1962, con inizio alle ore 8.

(1363)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 29 luglio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1962, alle ore 9,30.

(1364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte, relative alla specializzazione in viticoltura ed enologia, del concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

Le prove scritte relative alla specializzazione in viticoltura ed enologia del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, avranno luogo a Roma nei giorni 7, 8 e 9 marzo 1962, con inizio alle ore 8,30.

(1382)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1961, n. 3419, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1961;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 44 e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto vicario.

Componenti:

Balice prof. dott. Alberto, medico provinciale;

Russi prof. dott. Franco, primario medico dell'Ospedale civile di Ancona;

Tonnini prof. dott. Gualfardo, libero docente in clinica chirurgica e medicina operatoria, già primario chirurgo dell'Ospedale civile di Osimo;

Ambrosini dott. Elio, medico condotto di Corinaldo.

Segretario:

Borgiani dott. Vittorio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 10 febbraio 1962

Il medico provinciale: BALICE

(1253)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.